Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza

CASA FAMIGLIA REGINA ELENA - FAMIGLIA AMATO

Ente di Diritto Pubblico R.D. 18.07.1930 e D. Luogotenenziale 17.02.1916 n. 256

Fusi con Decreto Presidente Regione n. 100 del 31.03.1983 – Corte Conti 31.05.1983 - registro 1 F 212

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 44 del 15.10.1983

Codice Fiscale: 80003630839

Viale Annunziata n. 8 – MESSINA

www.casafamigliareginaelenafa.it

tel. 090357123 – email: ipabcasafamiglia@gmail.com PEC: amministrazione@pec.casafamigliareginaelenafa.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 28 del Registro Data 15.05.2020	OGGETTO: Autorizzazione al Comando ex art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dipendente categoria C.4 presso l 'Avvocatura dello Stato di Messina.

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Maggio in Messina, nei locali dell'I.P.A.B. "Casa Famiglia Regina Elena - Famiglia Amato",

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Cesare Maddalena, nominato con D.A. n. 122/GAB del 26/11/2019 e riconfermato con D.A. n. 27/GAB del 24/03/2020 – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario Generale ff. Dott. Giovanni Rovito, ha proceduto ad adottare la presente deliberazione:

Vista la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. "Legge Crispi" contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere Pie, nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il R.D. n. 99 del 05/02/1891 – Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

Vista la L.R. 65/63 – contributi straordinari in favore delle IPAB;

Visto il D.P.R. n. 636 del 30/08/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

Vista la L.R. 71/82 – contributo alle spese del personale delle IIPPAB;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato;

Considerato che la legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 ed il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 non trovano

applicazione dell'ordinamento regionale siciliano in quanto la Regione Siciliana, a norma dell'art. 14 lettera *m*) ha potestà legislativa esclusiva in materia di Opere Pie e che a tutt'oggi il legislatore regionale non ha ancora provveduto all'adozione di una norma di riassetto organico in materia di II.PP.A.B. e che pertanto in Sicilia vige, per quanto compatibile, la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. "Legge Crispi";

Vista la L.R. n. 19 del 22/12/2005, art. 21, comma 14, pubblicata sulla GURS n. 56 del 23/12/2005 inerente il sistema dei controlli degli atti deliberativi adottati dalle II.PP.AB della Sicilia;

Vista la L.R. n. 22 del 16/12/2008 art. 14 - Commissari Straordinari delle II.PP.AB;

Considerato che:
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 -sexies, prevede che " Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ad un anno, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;
- l'art. 1, comma 413, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che " a decorrere dal 1° gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2 - sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";
- per effetto del comando di cui all'art. 30, comma 2 -sexies citato l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto non modifica il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni;

Preso atto
della nota pervenuta dall'Avvocatura dello Stato in data 03/03/2020, con cui il medesimo ha avanzato richiesta a questo Ente di avvalersi, mediante l'istituto del comando, della prestazione lavorativa della Sig.ra Lombardo Maria, dipendente dell'Ente - profilo professionale educatrice di scuola materna, categoria C - posizione economica – C4, per il periodo di un anno;

Richiamato
Il parere positivo di questo Ente al trasferimento in comando della sig.ra Lombardo Maria con nota prot. n. 64 del 24/4/2020;

Richiamato
l 'art. 23-bis del D. Lgs n. 165/01 dispone che " Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,

Vista
la bozza del protocollo d'Intesa tra i due Enti, per la disciplina degli aspetti e istituti contrattuali relativi al servizio che verrà svolto per il periodo oggetto di comando;

Rilevato che
gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle ritenute di legge ed escluso il salario accessorio) di competenza del datore di lavoro saranno corrisposti dall'IPAB Casa Famiglia Regina Elena di Messina il quale sarà rimborsato dall'Ente Avvocatura dello Stato nei tempi e secondo le modalità concordate nel suddetto protocollo;

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

Preso atto che l'Ente applica ai rapporti di lavoro del personale dipendente il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

Visto lo Statuto**;**

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett.i) della L.R. 48/1991 e ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. che si allegano alla presente per farne parte integrante;

Vista la normativa vigente in materia di IIPPAB;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;

Per le motivazioni meglio specificate in premessa, e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

DELIBERA

l'adozione dell'atto *de quo* con le seguenti statuizioni:

1. **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. **Di autorizzare** l'assegnazione temporanea della dipendente, Sig.ra Lombardo Maria, profilo professionale educatrice di scuola materna, categoria C - posizione economica – C4, presso Avvocatura dello Stato di Messina, per il periodo di dodici mesi con decorrenza dal 01.06.2020 e fino al 31.05.2021 - il comando è totale ed è pari a n. 36 ore settimanali.

3. **Di dare atto** che al IPAB Casa Famiglia Regina Elena - Amministrazione di appartenenza della dipendente autorizzata al comando - compete l'onere esclusivo di corrispondere il trattamento retributivo fondamentale, corrispondente al profilo professionale di educatrice di scuola materna, cat. C, posizione economica C4, e che sarà obbligo dell'Avvocatura dello Stato – Ente utilizzatore della dipendente comandata – il rimborso delle spese sostenute dall'IPAB relative al trattamento fondamentale, nonché di erogare direttamente alla dipendente comandata il trattamento economico accessorio, per la parte di competenza, secondo le regole e modalità fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone quindi i relativi oneri.

4. **Di approvare** la bozza del protocollo d'Intesa tra l'IPAB e l'Avvocatura dello Stato per la disciplina degli aspetti e istituti contrattuali relativi al servizio che verrà svolto per il periodo oggetto di comando.

5. **Di Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Letto, approvato e sottoscritto.

Messina, 15.05.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Cesare Maddalena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Per la regolarità Amministrativa e Tecnica ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett.i) della L.R. 48/1991 e ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i., si esprime parere favorevole.

Messina, 15.05.2020

IL DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Giovanni Rovito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Direttore dell'Ente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del IPAB ovvero sul sito web istituzionale.

Messina, 15.05.2020

IL DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Giovanni Rovito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'IPAB CASA FAMIGLIA REGINA ELENA DI MESSINA E L'AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA PER IL COMANDO DELLA LOMBARDO MARIA.

Il _____, in modalità elettronica;

TRA

L'IPAB Casa Famiglia Regina Elena, con sede in Viale Annunziata n. 8 Messina, rappresentato dal Commissario Straordinario, Dott. Cesare Maddalena, nominato con D.A. n. 122/GAB del 26/11/2019 e riconfermato con D.A. n. 27/GAB del 24/03/2020 – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;

E

L'Avvocatura dello Stato_____ rappresentato da _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____,

PREMESSO che

- L'Avvocatura dello Stato ha richiesto il comando temporaneo della dipendente L'IPAB Casa Famiglia Regina Elena Sig.ra Lombardo Maria per la durata di anni uno con decorrenza dal _____;
- L'art. 23-bis del D.Lgs n. 165/01 dispone che "Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità d'inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie"…..;

- L'IPAB e - L'Avvocatura dello Stato, rispettivamente con propri provvedimenti amministrativi, hanno approvato la bozza di protocollo d'intesa per la disciplina degli aspetti e istituti contrattuali, relativi al servizio che verrà svolto per il periodo oggetto di comando.

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA

1. La dipendente di ruolo a tempo pieno ed interminato dell'IPAB sig.ra Maria Lombardo categoria C4 (CCNL – Enti Locali), è comandata presso l'Ente Avvocatura dello Stato di Messina per il periodo 01.06.2020 – 31.05.2021, il comando è totale ed è pari a n. 36 ore settimanali.
2. Per il periodo 01.06.2020 – 31.05.2021, in conseguenza del comando totale della dipendente, il c.d. "rapporto organico" verrà mantenuto, da questa ultima con il solo IPAB, mentre il c.d. "rapporto di servizio" intercorrerà con il solo Ente Avvocatura dello Stato.

3. In relazione alla posizione di lavoro, l'Ente di Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire alla dipendente comandata ogni ulteriore incarico, senza oneri aggiuntivi a carico dell'IPAB.

ART. 2 – ONERI ECONOMICI

1. Le competenze stipendiali, fisse e continuative, continuano ad essere corrisposte alla dipendente, senza soluzione di continuità, dall'IPAB, Ente di appartenenza presso il quale la stessa mantiene in essere il "rapporto organico".

2. Per il periodo 01.06.2020 – 31.05.2021, l'Avvocatura dello Stato, sulla base della rendicontazione bimestrale degli oneri sostenuti da parte dell'IPAB, si impegna a rimborsare, a quest'ultimo, il 100% (centopercento) del trattamento economico tabellare (indennità di comparto compresa), nonché di ogni altro onere fiscale (IRAP compresa) e previdenziale sostenuto da tale Ente per la dipendente Lombardo Maria, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto medesimo. 3. Avvocatura dello Stato, in quanto utilizzatore delle prestazione, sarà tenuto ad erogare direttamente alla dipendente comandata il trattamento economico accessorio secondo le regole e modalità fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone quindi i relativi oneri.

ART. 3 – FERIE E PERMESSI

1. L' Avvocatura dello Stato provvederà alla concessione alla dipendente comandata delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo del comando. A tal fine i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'interscambio dei relativi dati all'inizio ed al termine del periodo del comando

ART. 4 – RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

IPAB CASA FAMIGLI A REGINA ELENA

_____

AVVOCATURA DELLO STATO

_____